

RISOLUZIONE n. 7/97 (Seduta del 10.6.1997)

Nomina dei componenti di commissioni tributarie. Risoluzione in tema di prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale

1 – Gli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 545 del 1992, nel disciplinare la nomina dei giudici delle commissioni tributarie provinciali e, rispettivamente, regionali, per alcune categorie di liberi professionisti prevedono come requisito di legittimazione, oltre all'iscrizione negli albi, l'esercizio effettivo della professione per un certo numero di anni. In particolare, l'art. 4 annovera, fra i soggetti che possono conseguire la nomina a giudici delle commissioni provinciali: “coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni” (lett. *d*); “coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili” (lett. *e*); “gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni” (lett. *l*).

Allo stesso modo l'art. 5 elenca, fra i soggetti che possono essere nominati giudici delle commissioni tributarie regionali: “coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni” (lett. *f*); “coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera *f*) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato l'attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti” (lett. *g*).

In relazione ad alcune di tali norme, sono stati affacciati dubbi sia in ordine alla effettiva configurabilità di un duplice requisito, cioè l'iscrizione all'albo e l'effettivo esercizio dell'attività professionale, sia in ordine alla necessità e, soprattutto, alle modalità della prova di questo secondo requisito.

Ma sul primo punto le perplessità non hanno alcun fondamento: l'enunciato normativo è chiarissimo nell'esigere la sussistenza di entrambi i requisiti, separatamente previsti onde evitare che l'effettivo esercizio professionale possa essere identificato con il periodo di iscrizione all'albo, atteso che non è assolutamente certo che quest'ultimo coincida puntualmente e concretamente con il primo. Di qui l'esigenza ulteriore, recepita dalla norma, di prescrivere per l'effettivo esercizio dell'attività professionale un tempo minimo, che può essere ben inferiore al periodo complessivo di iscrizione all'albo, ma che è assunto come indicativo di una particolare competenza professionale.

Ciò posto – e passando al dubbio in ordine all'onere della prova – è prin-

cipio pacifico che l'effettivo esercizio dell'attività professionale per un determinato periodo di tempo, quando sia un requisito specificamente richiesto dai bandi di concorso (ovvero da norme di legge) al fine di conseguire uno *status* o una posizione giuridica determinata, non può essere desunto automaticamente da un altro requisito, quale l'iscrizione all'albo professionale, ma deve risultare da altri dati quali, ad esempio, le dichiarazioni o gli accertamenti fiscali (v. Cass. 9 aprile 1984, n. 2281). E tale principio interpretativo deve essere tanto più rigorosamente applicato allorché la richiesta del requisito suddetto sia operata da una norma che deve regolare una procedura concorsuale, onde diversamente ne sarebbe violato anche il principio di pari trattamento.

Pertanto, mentre senza l'iscrizione all'albo professionale non può neppure ipotizzarsi un esercizio professionale, l'effettivo esercizio della professione, costituendo un requisito autonomo (seppur parzialmente) rispetto all'altro deve essere specificamente dimostrato dall'interessato: se la norma ne ha richiesto la riscontrabilità indicandone altresì in modo aggiuntivo (e non disgiuntivo) la durata minima rispetto al periodo di iscrizione all'albo, deve ritenersi che il detto requisito debba essere provato come fatto ulteriore e distinto, non essendo sufficiente il mero riferimento all'iscrizione all'albo (inammissibilmente intesa come comprensiva della sussistenza anche dell'esercizio professionale effettivo per lo stesso periodo).

2 – Quanto alle modalità della prova, nelle ipotesi in esame l'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere dimostrata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 1993 (precisamente nelle istruzioni per la presentazione delle domande), mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Siffatta dichiarazione è essenziale e deve essere prodotta con la documentazione allegata alla domanda, senza che, in mancanza, l'effettivo esercizio possa essere dedotto successivamente o provato in modo diverso. Questa conclusione è suffragata anche dalla giurisprudenza, secondo cui la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ai fini dell'ammissione, ad es., ad una gara di appalto, non può che essere oggetto, attesa l'esigenza di non compromettere la *par condicio*, di una interpretazione strettamente dichiarativa e, pertanto, possono dalla documentazione ricavarci attestazioni implicite soltanto nei casi eccezionali in cui l'attestazione di un determinato requisito debba necessariamente e univocamente ricavarsi dall'attestazione di un diverso e più ampio requisito in cui il primo sia ricompreso (Consiglio di Giustizia Amministrativa Sic. del 22 dicembre 1995, n. 388). D'altro canto, la giurisprudenza che ammette l'interpretazione documentale anche successiva alla data di riferimento del possesso dei requisiti, collega tale ammissibilità solo al caso in cui il documento esibito contenga sufficienti elementi di valutazione del o dei requisiti non documentati (v. TAR

Lazio, Sez. II, n. 4 del 1991; TAR Veneto n. 879 del 1995; TAR Abruzzo n. 555 del 1994).

Ma – come si è visto – non è questo il caso di specie, posto che i due requisiti sono richiesti in modo specifico ed aggiuntivo dalla disposizione che regola il procedimento concorsuale, per di più con l'espressa previsione di un periodo minimo per il requisito dell'esercizio effettivo della professione. Sarebbe quindi violato il principio della "pari condizione", da ricondursi al contestuale possesso dei requisiti da parte di tutti i concorrenti, ammettere un'integrazione postuma del requisito di effettivo esercizio professionale in presenza della sola documentazione tempestiva della iscrizione all'Albo professionale.

3 – Tuttavia un'eccezione va fatta per gli avvocati iscritti all'Albo Speciale della Corte di Cassazione, in sintonia con la disciplina legislativa (artt. 33 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge n. 36 del 22 gennaio 1934), secondo cui possono essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, ed iscritti nell'albo speciale, gli avvocati i quali, nel presentare la domanda di iscrizione all'albo, diano dimostrazione di aver esercitato almeno per otto anni la professione di avvocato dinanzi alle autorità di merito (tribunale, corte di Appello, TAR e Consiglio di Stato). E poiché per l'iscrizione all'albo degli avvocati si richiede un'anzianità nell'esercizio professionale di procuratore legale di ulteriore sei anni dall'abilitazione professionale, per la legittimazione ad essere iscritti nell'albo dei cassazionisti è necessario l'effettivo esercizio dell'attività professionale per almeno 14 anni. Ciò comporta che l'iscrizione all'Albo Speciale della Corte di Cassazione, implica di per sé la prova del requisito dell'esercizio professionale per un decennio, previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 545 del 1992, sicché gli avvocati che si trovano in tale situazione sono dispensati dalla prova di detto requisito, essendo sufficiente che siano iscritti all'albo speciale.

Nell'ipotesi ora considerata, quindi, il Consiglio, esercitando il potere che la legge gli conferisce di procedere alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai comma 3 e 5 relativamente al periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione di detti elenchi e la data dell'insediamento del Consiglio (art. 43, comma 8 *bis* D.lgs n. 545 del 1992, aggiunto dall'art. 11, comma 1 lettera *b*) D.L. 88/96 n. 437, convertito in L. 556 del 24 ottobre 1996), può ritenere acquisita la richiesta prova dell'effettivo esercizio professionale decennale.

4 – I principi innanzi affermati valgono anche nelle ipotesi in cui l'effettivo esercizio della professione per un certo periodo, invece di assumere rilievo come requisito per la nomina, è rilevante ai fini del punteggio di cui alla tabella E allegata al D.lgs n. 545 del 1992, la quale attribuisce un punteggio per anno o frazione di anno di esercizio dell'attività professionale.